



Legge n. 1/2026 Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei Conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale

NOTA DI LETTURA

PREMESSA

La Legge 7 gennaio 2026, n. 1 recante *Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei Conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.4 del 07 gennaio 2026 ed entrata in vigore lo scorso 22 gennaio 2026, reca significative novità in materia di regime della responsabilità amministrativa contabile, di tipologia e modalità dei controlli effettuati dalla Corte dei Conti e prevede una delega al Governo per la revisione dell'organizzazione della Corte dei Conti.

Come noto, nell'ambito dei provvedimenti normativi finalizzati a sostenere la ripresa post COVID, al fine di contrastare la cosiddetta "burocrazia difensiva" e la "paura della firma", l'art. 21 del DL n. 76/2020 ha previsto, in via temporanea, la limitazione della responsabilità amministrativa contabile ai casi di dolo, escludendo la responsabilità in caso di colpa grave, salvo i casi di omissione o inerzia del soggetto agente. Tale previsione è stata prorogata, da ultimo con decreto-legge n. 68/2025, sino al 31 dicembre 2025.

Si ricorda che sulla previsione normativa emergenziale si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 132/2024 del 16 luglio 2024, ritenendo non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21 del DL n. 76/2020, in considerazione del carattere provvisorio e dell'eccezionalità del contesto in cui la norma ha avuto origine, invitando tuttavia il legislatore a definire una complessiva riforma della responsabilità amministrativa al fine di realizzare un miglior bilanciamento tra le due esigenze di fondo: da un lato tenere ferma la funzione deterrente della responsabilità a tutela del buon andamento; dall'altro, evitare che il rischio dell'attività amministrativa sia percepito dall'agente pubblico come talmente elevato da fungere da disincentivo all'azione, a discapito ancora una volta del buon andamento dell'azione amministrativa.

In questo contesto, la norma in commento, approvata in via definitiva lo scorso 27 dicembre 2025, introduce una revisione del regime complessivo della responsabilità amministrativa oltre che una delega per la revisione dell'organizzazione della Corte dei Conti.

Di seguito una prima nota di lettura sulle principali novità recate dalla norma di diretto interesse dei Comuni; va evidenziato, in via generale, che la novità certamente più significativa recata dalla norma, ossia l'ampliamento dell'esclusione di responsabilità per colpa grave per gli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità (non più limitata "*ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo*" ed esclusa anche quando il fatto dannoso tragga origine "*dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo*"), non ha impatto diretto e immediato sugli Enti locali, i cui atti non sono sottoposti a tale forma di controllo. L'individuazione degli atti degli enti locali di particolare rilevanza e complessità sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti è infatti rimessa ai successivi decreti attuativi della delega di cui all'art. 3, c. 1, lett. s) della legge in commento.

Art. 1. (Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernenti l'azione di responsabilità e il controllo della Corte dei conti)

L'articolo 1 reca modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernenti l'azione di responsabilità e il controllo della Corte dei conti.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della norma in commento modifica l'articolo 1 della Legge n. 20/1994.

Vengono introdotte due significative **modifiche al comma 1 dell'art. 1 della legge 20/1994** concernenti la tipizzazione della colpa grave e l'esclusione di responsabilità per colpa grave per gli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità.

TIPIZZAZIONE DELLA COLPA GRAVE

Si ricorda che l'art. 1, c. 1, della Legge 20/1994 definisce le caratteristiche generali della responsabilità erariale, stabilendo che la stessa è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.

Per effetto delle modifiche introdotte:

Viene definita e "tipizzata" la colpa grave. Il legislatore precisa infatti che «*Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti*»;

La modifica in esame quindi:

✓ **definisce quale colpa grave:**

- la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili,
- il travisamento del fatto,
- l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento
- o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

✓ **stabilisce** che, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la **violazione manifesta delle norme di diritto applicabili**, debba tenersi conto, in particolare, del **grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza**;

- ✓ **esclude** che possa configurarsi una **colpa grave** in caso di violazione o di omissione determinate dal riferimento **a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti**.

Si evidenzia, come anche rilevato dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati nel parere reso nella seduta del 2 aprile 2025, che il codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede, all'articolo 2, comma 3, una differente definizione della colpa grave caratterizzante la responsabilità amministrativa nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. Sul punto emerge quindi l'esigenza di un coordinamento tra le previsioni normative.

Relativamente alla seconda modifica apportata al comma 1 dell'art. 1 della legge 20/1994, ossia l'ampliamento dell'esclusione di responsabilità per colpa grave per gli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità (non più limitata *“ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo”* ed esclusa anche quando il fatto dannoso tragga origine *“dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo”*), si evidenzia come, richiamato in premessa, che tale specifica previsione non riguarda direttamente gli Enti locali i cui atti non sono sottoposti a tale forma di controllo.

ACCORDI DI CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI FISCALI: ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' PER COLPA GRAVE

Viene integralmente **sostituito il comma 1.1** dell'art. 1 della legge n. 20/1994.

Il nuovo comma 1.1. **esclude del tutto la responsabilità per colpa grave**, limitandola esclusivamente ai fatti e alle omissioni commessi con dolo, nei seguenti casi:

a) conclusione di **accordi di conciliazione** nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) conclusione di procedimenti di **accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria** »;

Si ricorda che l'accertamento con adesione, la mediazione, le conciliazioni giudiziali e le transazioni fiscali in materia tributaria sono, in linea generale, istituti deflativi del contenzioso volti a favorire la compliance del contribuente.

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO, POTERE RIDUTTIVO DEI GIUDICI CONTABILI, DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E OBBLIGO DI STIPULA DI POLIZZA ASSICURATIVA

L'articolo 1 della legge n. 20/1994 è integrato con ulteriori previsioni sulla quantificazione del danno e sul c.d. potere riduttivo, ossia la possibilità che l'ordinamento riconosce ai giudici contabili di addivenire a una proporzionale riduzione del danno in relazione alle effettive caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie.

Relativamente alla **quantificazione del danno**, la **modifica al comma 1 bis** prevede che nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione **e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno e**, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. (c.d. *compensatio lucri cum damno*).

Viene dunque previsto espressamente l'obbligo di tenere conto, nella quantificazione del danno nell'ambito del giudizio di responsabilità, dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno

Relativamente all'**obbligo di potere riduttivo**, come noto, finora, secondo la giurisprudenza contabile, il potere di esercitare la riduzione dell'addebito è, per il giudice contabile, meramente eventuale ed ampiamente discrezionale, incombendo sul giudice solo un generico dovere di motivazione unicamente qualora ne faccia uso.

Il nuovo **comma 1-octies** prevede che: salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, **la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto:**

- per un importo **non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato**,
- e, comunque, **non superiore al doppio della retribuzione lorda** conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo,
- ovvero **non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti** per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.

Relativamente alle **misure sanzionatorie**, il nuovo **comma 1-novies** prevede che nella sentenza di condanna la Corte dei conti può, **nei casi più gravi**, disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato **la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni**. L'amministrazione, conseguentemente, avvia immediatamente un procedimento per responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da concludere improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta con il passaggio in giudicato della sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca.

Ai sensi del nuovo **comma 1-decies**. L'avvenuto **spontaneo pagamento** di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima.

Il nuovo **comma 4 bis** prevede un **obbligo di copertura assicurativa**, per cui chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario.

Tale disposizione, come messo in risalto nella relazione illustrativa dell'originario disegno di legge, è preordinata a garantire il risarcimento del danno patrimoniale subito dall'amministrazione a prescindere dalle condizioni economiche dell'agente.

Stante il tenore letterale della disposizione che fa espressamente riferimento, quanto all'ambito di applicazione soggettivo, a *“chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti”*, si ritiene che tale obbligo di copertura assicurativa gravi anche sui componenti degli organi esecutivi negli enti locali di minori dimensioni cui, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 388/2000, art. 53, c. 23, come modificato dall'art. 29, co. 4, della legge 448/2001, sono attribuiti poteri di natura tecnica gestionale.

Si ricorda che tale norma ha stabilito che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono adottare disposizioni regolamentari organizzative che attribuiscono ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, laddove non abbiano affidato le relative funzioni al segretario comunale in base all'art. 97, co. 4, lett. d), del d.lgs. n. 267/2000 e in ragione del conseguimento di risparmi di spesa.

RESPONSABILITÀ DEI TITOLARI DEGLI ORGANI POLITICI

Il **comma 1-ter** dell'art. 1 viene integrato con una norma di interpretazione autentica.

Il comma 1 ter prevede che nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

L'integrazione apportata dalla norma in commento prevede che tale ultimo periodo **si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso.**

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO: TERMINE DI DECORRENZA

Viene **modificato il comma 2** dell'art.1 che disciplina il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Le modifiche introdotte precisano che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso **indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno**, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, **realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione**, dalla data della sua scoperta.

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La **lettera b)** del comma 1 dell'articolo 1 della norma in commento **modifica l'articolo 3 della legge n. 20/1994**, che disciplina il controllo preventivo di legittimità. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità esclusivamente gli atti non aventi forza di legge elencati al medesimo articolo 3, comma 1 della legge n. 20/1994.

Si segnala che il **punto 2 della lett. b)** introduce un nuovo comma 1 quater al richiamato art. 3, relativo ai contratti pubblici connessi all'attuazione del PNRR, di diretto interesse degli Enti locali

In particolare, ai sensi del nuovo **comma 1-quater**, **le regioni, le province autonome e gli enti locali**, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, **possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione**, anche provvisori, ovvero **i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC**, di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Ai sensi del nuovo **comma 1-quinquies**, la facoltà di cui al comma 1-quater è riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti.

Infine, quanto agli **effetti e termini del controllo**, il **comma 1-sexies** prevede che per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 1-ter: i termini di esercizio del controllo preventivo hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità per colpa grave.

Si evidenzia come la norma, per quanto riguarda i Comuni, rimette ad una previsione dello Statuto - che, si ricorda, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente - da adottarsi previo parere delle sezioni riunite della Corte dei Conti, la possibilità di attivare il controllo preventivo sui contratti pubblici connessi all'attuazione del PNRR. Si ritiene che tale previsione, di cui ANCI nell'iter parlamentare di approvazione del Ddl ha chiesto l'abrogazione, non sia conforme ad un principio di unità

dell'ordinamento giuridico, rimettendo appunto ad una previsione statutaria l'attivazione o meno del controllo preventivo di legittimità.

Inoltre, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del termine per il completamento degli interventi PNRR la stessa ha, nei fatti, una portata operativa e applicativa estremamente limitata.

Articolo 2 (Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica)

L'articolo 2 interviene in merito all'attività **consultiva della Corte dei Conti** in materia di contabilità pubblica.

In particolare, per le amministrazioni locali, si prevede che le **sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro**, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre su **richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni**.

È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi.

La funzione nomofilattica – vale a dire funzionale a garantirne la coerenza e l'uniformità – sull'attività consultiva esercitata dalla Sezione centrale e dalle Sezioni regionali della Corte dei conti è assicurata dalle Sezioni riunite della medesima Corte.

La norma in commento, dunque, estende l'attività consultiva della Corte dei Conti, sebbene limitatamente all'attuazione del PNRR e del PNC, anche alle questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete.

Ai sensi del c.2, i pareri di cui al comma 1 sono resi entro il **termine perentorio di trenta giorni** dalla richiesta. **In caso di mancata espressione del parere nel termine** di cui al primo periodo, **lo stesso si intende** reso:

- in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1,
- ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.

Art. 3. (Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti)

L'art. 3 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento, uno o più decreti legislativi per la **riorganizzazione e il**

riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza, nonché in materia **di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa**.

Si tratta di una delega di riordino molto ampia, che riguarda:

- l'organizzazione della Corte a livello centrale e a livello territoriale;
- l'articolazione della funzione requirente presso la Corte;
- i poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale della Corte dei conti nei confronti delle procure territoriali,
- le funzioni dei magistrati, prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti; le procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile, anche requirente; l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei magistrati contabili; la dotazione dell'organico dei magistrati della Corte dei conti;
- l'introduzione del limite temporale massimo dei mandati di Presidente della Corte dei conti e di procuratore generale;
- l'ampliamento della tipologia dei giudizi a istanza di parte su cui la Corte dei conti può giudicare ai sensi dell'articolo 172 del codice della giustizia contabile;
- l'introduzione di istituti deflativi del contenzioso;
- la regolamentazione dei procedimenti di svolgimento delle funzioni di controllo, consultive e referenti;
- la disciplina del controllo concomitante di cui all'articolo 11 della legge n. 15/2009;
- la razionalizzazione del quadro normativo;
- le modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, al fine di prevedere interventi per **il rimborso, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle spese legali effettivamente sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa nel caso di sentenze o provvedimenti che escludano la responsabilità degli amministratori dipendenti di amministrazioni pubbliche** in conseguenza di atti e fatti connessi con lo svolgimento del servizio o con l'adempimento di obblighi istituzionali.

Si segnala il principio e criterio direttivo di cui alla *lettera s)*, introdotto in recepimento di un emendamento dell'ANCI:

:s) individuare atti degli enti locali di particolare rilevanza e complessità sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Relativamente ai profili procedurali, il c. 3 prevede che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere, per i profili di competenza, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

E' prevista l'intesa in Conferenza Stato regioni esclusivamente sugli schemi di decreto legislativo che danno attuazione ai principi di riordino e di organizzazione a livello centrale e territoriale della Corte dei Conti.

Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Si prevede poi che entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi delegati, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Relativamente agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della delega, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Art. 4. (Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC)

L'art. 4 reca disposizioni in materia di **sanzione pecuniaria** per il **ritardo nei procedimenti connessi all'attuazione del PNRR e del PNC**.

In particolare, la norma prevede che, fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della legge in commento, **al pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento**, si applica, sulla base della gravità della colpa, **una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo**.

Per quanto concerne il **procedimento sanzionatorio** la disposizione in commento rinvia alla Parte II, Titolo V, Capo III, del codice di giustizia contabile (allegato 1 al decreto legislativo n 174 del 2016), che disciplina il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria.

Art. 6. (Disposizioni transitorie)

L'articolo 6 stabilisce che il nuovo regime di responsabilità erariale si applica anche ai procedimenti e ai giudizi che, alla data di entrata in vigore della legge, siano ancora pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

In particolare, si prevede espressamente che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ossia **le modifiche all'articolo 1 della legge 20/1994, si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge**.